

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2006, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006, n. 24.

Modifiche del regolamento concernente la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006 n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006, n. 26.

Disciplina del servizio sociale volontario. Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 17.

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 18.

Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2006, n. 19.

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali Pag. 16

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2006, n. 44/R

Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività», concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»).
Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 25.

Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico artistico Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 26:

Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale .. Pag. 19

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 2006, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti). (Pubblicato sul *Bollettino ufficiale* n. 17 del 7 giugno 2006 - parte prima) Pag. 21

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2006, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 13 giugno 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1121 del 3 aprile 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è inserito il seguente comma 2:

«2. Il comune può prevedere nella concessione edilizia che la quota della cubatura soggetta all'obbligo e la quota esente dall'obbligo del convenzionamento non devono essere realizzate contestualmente».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è così sostituito:

«3. Per il calcolo del fabbisogno dei vani per macchine, per depositi per anticrittogamici e carburanti ed altro si fa riferimento ai criteri ed alle modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura deliberati dalla giunta provinciale».

Art. 3.

1. L'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è così sostituito:

«Art. 20. (*Sede dell'azienda*). — 1. Per sede dell'azienda agricola di cui all'art. 107 della legge urbanistica provinciale si intende la sede permanente di un'azienda agricola in esercizio, dove esistono le costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti all'azienda.

2. Le costruzioni a scopo residenziale di cui al comma 7 dell'art. 107 della legge urbanistica provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 28 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è inserito il seguente art. 28-bis:

«Art. 28-bis (*Promozione delle fonti energetiche rinnovabili*). — 1. Impianti di produzione di energia dalla fonte solare, da massa biologica o dal vento possono essere realizzati nel verde agricolo, qualora ubicati all'interno o sulle coperture di fabbricati ammessi nel verde agricolo, altrimenti la potenza nominale dell'impianto non può essere superiore di 50 kW. Impianti per il recupero di energia geotermica sono ammessi a prescindere da questo limite di potenza. In caso di dismissione della produzione di energia le opere e gli impianti sono da smantellare ed è da ripristinare lo stato originario».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è così sostituito:

«3. Le superfici lorde di piano, di cui al comma 1, si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione degli ambienti per la ristorazione, delle sale per conferenze, del reparto di cura, della piscina coperta e dei posti di parcheggio. Nelle superfici lorde di piano, di cui al comma 1, sono comprese anche le superfici destinate ad ospitare le camere per il personale e l'alloggio di servizio;

complessivamente l'alloggio di servizio non può superare i 110 metri quadrati di superficie utile, oltre ai 150 metri cubi di volume. Per il personale può essere prevista la seguente dotazione di posti letto:

a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il personale ogni sei posti letto per gli ospiti;

b) per gli esercizi con tre stelle o tre stelle superior: un posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli ospiti;

c) per gli esercizi con quattro stelle, quattro stelle superior o cinque stelle: un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti».

Art. 6.

1. Gli articoli 5 e 10 ed il comma 2 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 maggio 2006

Il vice-presidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006

Registro n. 1, foglio n. 10

06R0349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006, n. 24.

Modifiche del regolamento concernente la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto-Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1556 del 18 maggio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 4 luglio 2001, n. 38, è così sostituito:

«Art. 3 (*Contrassegno*). — 1. I prodotti possono essere contrassegnati con il logo oppure con la dicitura, come descritto nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati autorizza solamente coloro ad usare il logo ai quali è stato conferito il diritto all'apposizione del contrassegno ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 maggio 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 2006

Registro n. 1, foglio n. 15

(Omissis).

06R0395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006 n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 22 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1355 del 18 aprile 2006.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Enti interessati*). — 1 Sono ammessi a contributo enti ed associazioni, che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale, e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo alla ripartizione provinciale servizi sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani pubblici, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con apposito capitolo d'entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;

b) istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. La commissione è composta da un rappresentante della giunta provinciale, con funzione di presidente, da due rappresentanti del consorzio dei comuni dell'Alto Adige, e da due rappresentanti dell'associazione delle case di riposo dell'Alto Adige;

c) regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le relative liquidazioni ed altre gestioni finanziarie.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 maggio 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2006
Registro n. 1, foglio n. 17

05R0523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2006, n. 26.

Disciplina del servizio sociale volontario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto-Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1366 del 2 maggio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina in esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, di seguito denominata legge:

- a) i presupposti per l'impiego di persone adulte nel servizio sociale volontario di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge;
- b) i benefici che conseguono coloro che prestano servizio sociale volontario;
- c) l'accesso al servizio sociale volontario;
- d) i criteri di approvazione dei progetti ed interventi di servizio sociale volontario;
- e) i controlli sull'osservanza delle disposizioni sul servizio sociale volontario.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina provinciale concernente l'amministrazione del servizio civile nazionale, a tale tipo di servizio si applica la vigente normativa statale.

Art. 2.

Organizzazioni ed enti

1. Le organizzazioni e gli enti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 della legge, possono avvalersi dei volontari e delle volontarie in servizio sociale. Nella formazione della relativa graduatoria è data preferenza a:

- a) gli enti pubblici o privati iscritti agli albi per il servizio civile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
- b) gli enti iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e al registro delle organizzazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11;
- c) le organizzazioni e gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, convenzionati con il servizio sociale e sanitario pubblico.

2. Le organizzazioni e gli enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi degli associati non possono avvalersi di volontari e volontarie in servizio sociale.

Art. 3.

Presupposti

1. Possono svolgere servizio sociale volontario:

- a) le persone di età non inferiore ai 28 anni;
- b) coloro che hanno stabile residenza in provincia di Bolzano e hanno la cittadinanza italiana o di altro membro dell'Unione europea.

2. Il servizio sociale volontario può essere prestato, a seguito dell'assegnazione, esclusivamente presso una delle organizzazioni o uno degli enti di cui all'art. 2.

3. La prestazione del servizio sociale volontario è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato contemporaneamente svolta presso la stessa organizzazione.

Art. 4.

Criteri

1. La giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina annualmente le risorse disponibili e le condizioni per l'inserimento di volontari in servizio sociale. Essa in particolare determina:

a) il numero massimo persone in servizio sociale volontario che possono ottenere il rimborso delle spese mensili e gli ulteriori benefici e crediti previsti dal presente regolamento;

b) l'ammontare massimo del rimborso spese mensile di cui all'art. 6, comma 4, della legge e le riduzioni proporzionali in caso di servizio con meno di 40 ore settimanali;

c) l'ammontare e le modalità di copertura finanziaria dei contributi previdenziali volontari di cui all'art. 6, comma 6, della legge;

d) i criteri per la formazione di una graduatoria in caso di risorse insufficienti per l'accoglimento di tutte le domande.

2. La copertura finanziaria di cui al comma 1, lettera c), può essere presa in considerazione soltanto per coloro che non hanno maturato il diritto alla pensione o non sono iscritti all'assicurazione regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.

3. Vanno comunque favorite le seguenti attività, secondo criteri di ponderazione da determinare nella deliberazione di cui al comma 1:

a) iniziative a favore di gruppi socialmente emarginati, persone affette da malattie psichiche e fisiche ed interventi a favore degli anziani, nonché nell'ambito del servizio giovani;

b) attività presso istituzioni del servizio sociale volontario che richiedono esperienze o formazioni qualificate, e assicurano un'adeguata formazione;

c) attività presso federazioni di associazioni che sostengono iniziative a favore delle organizzazioni associate.

Art. 5.

Banca dati informativa

1. Sul sito internet provinciale possono essere pubblicate le seguenti informazioni relative alle organizzazioni ed agli enti di servizio civile volontario:

a) denominazione, sede, struttura amministrativa e ambito d'attività;

b) iniziative per le quali è previsto l'impiego di persone che prestano servizio sociale volontario;

c) indicazione delle condizioni, prestazioni e possibilità di formazione, proposti per gli interventi;

d) numero richiesto di persone che prestano servizio sociale volontario.

3. Su richiesta, l'Ufficio provinciale affari del gabinetto, di seguito indicato come Ufficio, iscrive le persone che hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere servizio sociale in apposito elenco tenuto su supporto informatico, indicandone nome, età, indirizzo, formazione, esperienza professionale, attività preferita e periodo di tempo dell'attività desiderata.

4. Le organizzazioni e gli enti interessati possono prendere visione dell'elenco di cui al comma 3.

Art. 6.

Domanda di assegnazione

1. Le organizzazioni e gli enti che intendono impiegare persone che prestano servizio sociale volontario, devono presentare apposita domanda all'Ufficio.

2. La domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio e firmata dal o dalla legale rappresentante e dalla persona che intende prestare il servizio sociale volontario, deve contenere:

a) i dati relativi della persona da impegnare;

b) l'indicazione della durata, del tipo di servizio da prestare e delle modalità di liquidazione dei benefici;

c) la descrizione dell'organizzazione o dell'ente, delle finalità e dei settori d'attività;

d) l'indicazione dei criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie in servizio sociale;

e) la dichiarazione dell'organizzazione o ente attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo provinciale degli enti di servizio civile;

f) l'indicazione delle persone di riferimento per i volontari e le volontarie in servizio sociale all'interno dell'organizzazione;

g) la presenza di specifici programmi di formazione per i volontari e le volontarie, con indicazione dei contenuti e della durata degli stessi;

h) le indicazioni relative alla copertura assicurativa a favore delle persone che prestano servizio sociale volontario;

i) le indicazioni riguardo all'assistenza dei volontari e delle volontarie in servizio sociale con dichiarazione circa la corresponsione di vitto ed alloggio;

j) l'impegno di osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

3. Se la domanda è presentata in comune da più enti, va indicata l'organizzazione proponente.

4. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo, qualora disponibili, e le delibere che autorizzano l'impiego di volontari in servizio sociale.

5. Le domande possono essere presentate due volte all'anno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Art. 7.

Assegnazione

1. L'assegnazione dei volontari e delle volontarie in servizio sociale è disposta dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale presidenza. Nel relativo decreto sono indicati la durata del servizio, la tipologia d'intervento ed i benefici da corrispondere e con lo stesso si provvede all'impegno delle relative spese.

2. Entro dieci giorni dall'inizio dell'attività va esibita una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni e la responsabilità civile a favore del volontario o della volontaria in servizio sociale. Tale esibizione costituisce presupposto per l'erogazione delle agevolazioni. In caso di attività particolarmente impegnative dal punto di vista fisico può essere chiesta anche l'esibizione di un certificato medico di idoneità.

3. Alla liquidazione dei rimborsi a favore delle organizzazioni e degli enti si provvede ogni tre mesi, previa conferma da parte degli stessi dell'effettiva prestazione del servizio volontario da parte delle singole persone.

Art. 8.

Obblighi informativi

1. Su richiesta, il volontario o la volontaria in servizio sociale deve fornire all'amministrazione provinciale informazioni in merito all'attività prestata.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i responsabili delle organizzazioni e degli enti che si avvalgono di persone in servizio sociale volontario, inviano all'ufficio una relazione contenente:

una descrizione dell'impiego dei volontari e delle volontarie nell'anno decorso;

la formazione goduta da queste persone;

un'analisi dell'attività svolta;

una previsione del numero di persone in servizio sociale volontario utile per il triennio successivo indicazioni sulle possibilità di inserimento di volontari o volontarie anche oltre il periodo di prestazione del servizio sociale volontario.

3. Le organizzazioni e gli enti comunicano entro sessanta giorni ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la legale rappresentanza nonché l'eventuale scioglimento o cessazione dell'attività dell'organizzazione.

Art. 9.

Controlli ed ispezioni

1. L'ufficio può richiedere informazioni personali e sensibili sulle organizzazioni, sugli enti e sulle persone in servizio sociale volontario agli altri uffici provinciali, ai comuni e agli altri servizi pubblici e privati aventi competenze in materia. Le aziende sanitarie, i comuni e gli enti strumentali della provincia e dei comuni collaborano con l'amministrazione provinciale per lo svolgimento dei compiti di controllo.

2. L'ufficio, in ogni momento, può esigere l'esibizione di libri, registri e della documentazione contabile obbligatoria e procedere ad ispezioni.

3. Se l'organizzazione o l'ente si rifiuta di fornire informazioni ovvero vengono riscontrate gravi irregolarità nella gestione o viene accertato che sono venuti meno i requisiti per l'impiego di persone in servizio sociale volontario, l'ufficio avvia un'inchiesta, informandone l'organizzazione o ente interessato, con l'invito a produrre entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a quindici giorni, i documenti giustificativi e scritti difensivi.

4. Se nell'ambito dei controlli i fatti contestati dovessero trovare conferma, per un periodo determinato dall'ufficio non possono essere prese in considerazione eventuali domande di assegnazione di persone in servizio sociale volontario.

Art. 10.

Carta di riconoscimento del servizio civile

1. Contestualmente all'emanazione del decreto di assegnazione, viene emessa alle persone in servizio sociale volontario la carta di riconoscimento del servizio civile, il cui modello è approvato dalla giunta provinciale. In merito alle agevolazioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 la validità della carta di riconoscimento del servizio civile è limitata al periodo di assegnazione al servizio sociale volontario.

Art. 11.

Riconoscimento del servizio prestato

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso ad impieghi nell'amministrazione provinciale e negli enti ausiliari della provincia autonoma di Bolzano, il periodo di servizio sociale civile effettivamente prestato è valutato con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 12.

Maternità

1. Le volontarie del servizio sociale hanno in caso di maternità diritto all'interruzione del servizio sociale, nei limiti legali previsti per il congedo obbligatorio di maternità.

2. Al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, il servizio sociale può essere ripreso, pena la decadenza dalle ulteriori indennità eventualmente in corso di maturazione.

Art. 13.

Collocamento

1. La Ripartizione provinciale lavoro provvede, su richiesta delle persone interessate, a pubblicizzare l'avvenuta prestazione del servizio nelle operazioni di collocamento.

Art. 14.

A agevolazioni nei trasporti pubblici

1. Nell'utilizzo del trasporto pubblico in provincia di Bolzano, le persone in servizio sociale volontario usufruiscono delle tariffe speciali appositamente previste.

Art. 15.

Rimborso spese mensile

1. Nell'ambito del rimborso spese previsto dall'art. 6, comma 4, della legge si può tenere conto di spese che consentono alle persone in servizio civile volontario la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive che qualificano l'esercizio della loro attività di servizio civile.

2. Ferma restando la possibilità da parte dei dipartimenti provinciali di prevedere d'intesa con la ripartizione provinciale presidenza agevolazioni nelle offerte formative e nelle manifestazioni nell'ambito dei loro servizi a favore delle persone in servizio civile.

Art. 16.

Prestazioni del Servizio sanitario

1. Le strutture del Servizio sanitario provinciale forniscono gratuitamente a coloro che prestano servizio sociale volontario tutte le prestazioni mediche connesse all'espletamento del servizio tra cui accertamenti generici, specialistici ed ambulatoriali. Inoltre rilasciano gratuitamente certificazioni, attestazioni e dichiarazioni sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 maggio 2006

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2006

Registro n. 1, foglio n. 14

06R0396

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 17.

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 23/2001

1. Dopo il comma 10-*bis* dell'art. 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, è inserito il seguente:

«10-*ter*. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 10-*ter*, della legge regionale n. 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2001 concernente interventi in zone montane

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), dopo le parole: «e degli altri soggetti di gestione associata» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.».

3. L'art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dall'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 18/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Servizio scolastico). — 1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.

3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20 della legge regionale n. 33/2002, e sono assegnate con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale n. 33/2002.

4. Le comunità montane e le province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

5. Tra le priorità disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell'ordine, le seguenti:

a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;

b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;

c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;

d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.

4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 25/1996
concernente edifici destinati all'agriturismo*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.».

Art. 4.

Aiuti «de minimis» nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. La giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Art. 5.

*Modifica alla legge regionale n. 80/1982
concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo*

1. Alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: «della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» le parole: «, entro i limiti di spesa di 300.000 euro» sono soppresse.

Art. 6.

Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine

1. Ai beneficiari della legge regionale n. 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge regionale n. 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 7.

Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

Art. 8.

*Modifiche alla legge regionale n. 15/2000
concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: «tutelare la salute dei cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli-Venezia Giulia».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

4. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000 le parole: «ai sensi dell'art. 2, comma 3» sono soppresse.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 9.

Organizzazioni dei produttori

1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.

3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.

4. È istituito presso la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono altresì iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.

5. Con decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.

Art. 10.

Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori

1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 sono concessi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere da quello successivo a quello di riconoscimento e comunque per un periodo non oltre l'arco di un settennio. La misura massima del contributo può raggiungere il 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno di esercizio, l'80 per cento nel secondo anno, il 60 per cento nel terzo anno, il 40 per cento nel quarto anno e il 20 per cento nel quinto anno.

3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.

4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base

11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione «Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la comunità europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.

7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 11.

Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:

a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;

b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.

Art. 12.

Proseguimento delle attività di tutela delle produzioni agricole

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), per l'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 della medesima legge regionale n. 8/2004 è autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. All'onere di 176.612,52 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l'anno 2006;

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l'anno 2006;

UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l'anno 2006.

Art. 13.

Controlli amministrativi in materia di avversità atmosferiche

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38), l'amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

Art. 14.

Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), già convenzionati con la Regione, dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'art. 13.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della Regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l'entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.

5. Nel caso di successiva erogazione alle aziende agricole della Regione del contributo statale previsto dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura ditale contributo è decurtata dell'importo pari al contributo regionale straordinario precedentemente erogato ai sensi del comma 3.

6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento finanziario.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 23/1999 concernente raccolta coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: «degli Enti gestori dei parchi» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le associazioni dei tartufai».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/1999 è aggiunto il seguente:

«1- bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.».

3. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del direttore generale dell'agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli-Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.».

4. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/1999 dopo le parole: «secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa direzione» sono aggiunte le seguenti: «ai residenti nel territorio regionale».

5. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/1999 le parole: «a privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni dei tartufai».

6. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 23/1999 dopo le parole: «gli istituti universitari,» sono inserite le seguenti: «le associazioni dei tartufai,».

7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufo coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2000 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza), è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle province, dalle comunità montane e dai comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre regioni della Repubblica italiana;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai comuni e dalle comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;

i) per i residenti di cui all'art. 3, comma 2, della legge numero 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;

j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della commissione di cui alla lettera l);

k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

l) istituzione di una commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle università degli studi di Trieste e di Udine, degli ispettorati micologici, delle aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

m) istituzione, presso le province e le comunità montane, delle commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

n) le province e le comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

o) istituzione degli ispettorati micologici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre, 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in Regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei comuni del proprio territorio. I comuni e le comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai comuni esterni al territorio delle comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale;

q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai comuni e dalle comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle province e dei comuni.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000 è abrogato.

3. Al comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000 le parole: «, la cui durata non può essere superiore a sei ore,» sono soppresse.

4. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 12/2000 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Sanzioni). — 1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque raccolga l'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*Bedulis*, *pinophilus*, *aestivalis* e *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con decreto del presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto del presidente della giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro.

4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'art. 1, comma 2, lettere c) e k).

5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con l'osservanza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

6. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui l'art. 1, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 12/2000, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per le finalità previste dall'art. 4-bis della legge regionale n. 12/2000, come inserito dal comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.114, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Proventi derivanti da sanzioni amministrative» con riferimento al capitolo 41 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di raccolta di funghi».

Art. 17.

Norme in materia di pesca

1. L'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall'Ente tutela pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli impianti medesimi che ne fanno richiesta.

3. Dagli impianti di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento di impianti analoghi.

4. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:

a) la superficie dei bacini;

b) la durata dell'attività;

c) il rifornimento idrico;

d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all'impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;

f) le specie ittiche oggetto di immissione;

g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.

5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati dall'Ente Tutela Pesca.

6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'Ente Tutela Pesca applica le seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari e i conduttori degli impianti che consentono l'esercizio della pesca di cui al comma 1 privi dell'autorizzazione di cui al comma 2;

b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione del divieto di cui al comma 3;

c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione dell'autorizzazione, da un mese a due anni, per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l'inosservanza della condizione specificata nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2000 e alla legge regionale n. 31/1996 concernente il personale dell'Ente Tutela Pesca

1. All'art. 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.»

2. L'art. 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 11, comma 16-bis, della legge regionale n. 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.1235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 19.

Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dell'assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile.

Art. 20.

Modalità di attuazione dell'art. 6, comma 18, della legge regionale n. 2/2006 concernente l'attività di spandimento degli effluenti di allevamento.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 18, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), in sostituzione di disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6, comma 18, lettera b), della legge regionale n. 2/2006.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: «l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Organo gestore provvede».

2. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/1996 le parole: «In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,» sono soppresse.

3. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (Istituzione della Riserva naturale della Val Alba). — 1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3-bis).

3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.»

4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 43-bis della legge regionale n. 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 22.

Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità

1. Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli-Venezia Giulia, nel SIC IT 3310009 «Magredi del Cellina» è vietato:

a) il transito con veicoli a motore su percorsi diversi da strade statali, provinciali e comunali, con le medesime eccezioni di cui all'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;

b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;

c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'art. 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra il 15 marzo e il 15 luglio;

d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dal 1° marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività venatoria autorizzata.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale «Magredi di Pordenone» alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 1.

3. L'amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.

4. L'amministrazione regionale definisce nel Programma di sviluppo rurale per la programmazione comunitaria 2007-2013 le modalità di attuazione della misura «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE» prevista all'art. 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

Art. 23.

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'art. 22 si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'art. 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'art. 22, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'art. 22, comma 1, lettera c);

d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'art. 22, comma 1, lettera d);

e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'art. 22, comma 1, lettera e);

f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione «Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali» con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale».

Art. 24.

Monitoraggio delle specie e degli habitat

1. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), avvalendosi di soggetti dotati della necessaria professionalità, anche mediante collaborazioni con gli enti locali, con le università e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.

2. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25.

Demanio idrico regionale

1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della biodiversità, nonché per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che presentano caratteri di naturalità particolarmente significativi, in particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono attribuite alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza del competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l'assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità.

Art. 26.

Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.

2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.

3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 1/1984 è escluso il pagamento in misura ridotta.

5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.5.115 è istituito «per memoria» il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 34/1981

1. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse finanziarie nell'area montana, al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), dopo la parola: «riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nell'anno successivo».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2003 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

1. Per assicurare una regolare applicazione delle normative europee in materia di biodiversità, il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, è abrogato.

Art. 29.

Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.

Art. 30.

Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. I Consorzi di bonifica, in qualità di autorità espropriante, possono procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilità [Testo *a*]), per le fasi procedurali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.

2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l'acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.

Art. 31.

Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria

1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei comuni interessati.

2. I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:

- a) planimetrie del riassetto delle proprietà in scala 1:2000;
- b) progetto del riassetto dell'eventuale nuova viabilità.

3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e affissione all'albo pretorio dei comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.

4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.

5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono i progetti preliminari per l'esame alla conferenza di servizi, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.

Art. 32.

Fasce di rispetto cimiteriale nei comuni montani

1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'art. 32-*bis* della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessità di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.

Art. 33.

Norme di semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1. Dopo l'art. 32-*bis* della legge regionale n. 52/1991 è inserito il seguente:

«Art. 32-*ter* (*Varianti per opere pubbliche di bonifica e irrigazione*). — 1. Al fine di valorizzare il territorio agricolo per le opere pubbliche di bonifica e irrigazione che ricadano interamente in zona omogenea E e non interessino aree e località sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o cose immobili soggette alla parte seconda del decreto medesimo, il recepimento del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale o del diverso organo previsto dallo statuto comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale del comune, per la parte in cui la variante medesima assoggetta il sedime delle opere al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità [(Testo *a*)], o alla servitù di attraversamento; copia del progetto viene allegata al PRGC per costituire parte integrante senza ulteriore necessità di individuazione planimetrica dei vincoli, così introdotti, nella tavola di zonizzazione del piano.

2. La variante al PRGC costituita dal progetto definitivo di cui al comma 1 segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 45.

3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 siano realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché siano compatibili con gli obiettivi e le strategie del PRGC e interessino esclusivamente beni immobili per i quali gli interessati abbiano preventivamente dato il proprio assenso all'esecuzione delle opere medesime, l'approvazione della variante avviene contestualmente al recepimento del progetto definitivo delle opere e la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del progetto definitivo delle opere è inviata all'amministrazione regionale.»

Art. 34.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 52/1991 concernente la decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 52/1991 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì consentite le varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, anche per le finalità delle espropriazioni per scopi di pubblica utilità, nonché le varianti determinate a seguito delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.»

Art. 35.

Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane

1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'art. 81 della legge regionale n. 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.

Art. 36.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali

1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'art. 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.

Art. 37.

Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);

b) deve prevedere che l'attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;

c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli-Venezia Giulia;

d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalità della pesca del novellame.

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 38.

Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;

d-ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

d-quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

d-quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 agosto 2006

ILLY

(Omissis).

06R0547

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 18.

Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli-Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l'iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 2.

Fondazione per la valorizzazione archeologica monumentale e urbana di Aquileia

1. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata «Fondazione Aquileja», in cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualità di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, il comune di Aquileia e la provincia di Udine.

Art. 3.

Elementi statutari

1. Lo statuto della fondazione dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

a) la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attività di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con priorità, per aree di proprietà pubblica e per le aree rese disponibili volontariamente dai proprietari;

b) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

c) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

d) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nonché alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

2. La fondazione può costituire società a prevalente partecipazione pubblica, nonché acquistare e gestire partecipazioni a società che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area aquileiese.

Art. 4.

Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della fondazione in conformità ai rispettivi ordinamenti mediante:

a) conferimenti finanziari per la dotazione patrimoniale, nonché finanziamenti annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività istituzionali;

b) conferimento di diritti d'uso su beni immobili di proprietà;

c) dotazione di personale e di risorse tecniche, organizzative e strumentali definiti sulla base di apposite convenzioni.

Art. 5.

Accordi di programma e procedure accelerate

1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 3 che richiedono l'intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della fondazione, il presidente della fondazione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi dell'art. 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al capo V-bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 3/2001.

Art. 6.

Contributi regionali

1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico - culturale integrato che realizza la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'agenzia per lo sviluppo del turismo - turismo Friuli-Venezia Giulia (turismo FVG) di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), come sostituito dall'art. 106, comma 10, della legge regionale n. 29/2005.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'amministrazione regionale, sentita la fondazione, è autorizzata a concedere ai comuni dell'area interessata contributi pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 3.

5. L'amministrazione regionale, sentita la fondazione, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.

7. La giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 7.

Approvazione preliminare

1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione sono preliminarmente approvati dalla giunta regionale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);

b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il comune di Aquileia);

c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della fondazione Aquileia è autorizzata la spesa complessiva di € 1.770.000, suddivisi in ragione di € 770.000 per l'anno 2006 e € 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 300 - servizio n. 195 - conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione «Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo di € 1.770.000, suddivisi in ragione di € 770.000 per l'anno 2006 e € 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

2. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale della fondazione Aquileia è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di € 80.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 300 - servizio n. 195 - conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione «Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale della fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo di € 160.000, suddivisi in ragione di € 80.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di € 250.000, suddivisa in ragione di € 50.000 per l'anno 2006 e di € 100.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 360 - servizio n. 295 - sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Finanziamenti all'agenzia per lo sviluppo del turismo - turismo Friuli-Venezia Giulia (turismo FVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizza la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali» e con lo stanziamento complessivo di € 250.000, suddiviso in ragione di € 50.000 per l'anno 2006 e di € 100.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di € 320.000, suddivisi in ragione di € 80.000 per l'anno 2006 e di € 120.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 360 - servizio n. 295 - sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Finanziamenti ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi» e con lo stanziamento complessivo di € 320.000, suddivisi in ragione di € 80.000 per l'anno 2006 e di € 120.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di € 200.000, suddivisi in ragione di € 100.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 360 - servizio n. 295 - sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche» e con lo stanziamento complessivo di € 200.000, suddivisi in ragione di € 100.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelevamento di complessivi € 2.700.000 suddivisi in ragione di € 900.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 agosto 2006

ILLY

06R0548

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2006, n. 19.

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 88 del 10 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN).

2. Non sono comunque riconducibili alle discipline bio-naturali le attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce l'elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all'art. 3.

4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di discipline bio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo.

Art. 2.

Interventi di formazione

1. La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell'operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività didattico formative.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati», con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione professionale» e dell'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modificazioni.

3. La giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'art. 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:

a) i livelli di formazione per l'esercizio dell'attività lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;

b) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;

c) il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.

4. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 3.

Comitato di coordinamento regionale per le DBN

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di coordinamento regionale per le DBN.

2. Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:

a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bio-naturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla giunta regionale per il loro inserimento nell'elenco di cui all'art. 1;

b) propone alla giunta regionale, il *curriculum* formativo ed il livello di formazione per l'esercizio dell'attività lavorativa di cui alla presente legge;

c) propone alla giunta regionale i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;

d) propone alla giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline progresse.

3. Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, è composto da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista», che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle discipline bio-naturali e che:

1) operano da almeno un anno;

2) sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri iscritti;

c) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d) cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l'utente.

Art. 4.

Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al quindici per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è definita dalla giunta regionale su proposta del comitato di cui all'art. 3.

3. In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità definite nel provvedimento di cui al comma 1.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla giunta regionale un attestato di qualifica valido ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'art. 5.

Art. 5.

Registro degli operatori in discipline bio-naturali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 è istituito presso la giunta regionale, il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all'art. 3.

Art. 6.

Intese interregionali

1. La giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui all'art. 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attività pregresse in relazione all'iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all'art. 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'art. 5.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all'art. 2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0175 «Formazione professionale» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all'art. 3, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 6 ottobre 2006

GALAN

06R0589

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2006, n. 44/R

Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività», concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 20 settembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il regolamento regionale emanato con proprio decreto 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»);

Ritenuto necessario modificare il suddetto regolamento regionale di attuazione dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 luglio 2006, n. 26 adottata ai fini di cui all'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto della decorrenza dei termini di trenta giorni di cui al medesimo articolo dello Statuto;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle modifiche al suddetto Regolamento regionale emanato con proprio decreto 1° dicembre 2004, n. 69/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2006, n. 628 che approva le modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività», concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»);

EMANA:

il seguente Regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 10
decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R, è sostituito dal seguente:

«1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.»

2. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004, sono soppresse le seguenti parole «la partecipazione dei soggetti esterni è definita previa intesa con i medesimi.»

3. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Il raccordo tra l'attività delle unità di crisi e l'attività di competenza delle strutture operative statali è definito ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 4-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 11
del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004*

1. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004, sono abrogate.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 12
del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004*

1. Le lettere e), f), g) del comma 2 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta regionale n. 69/R/2004, sono abrogate.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 settembre 2006

MARTINI

06R0600

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 25.

Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico artistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 9 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge fissa i principi ed i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi degli art. 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

A tal fine essa stabilisce:

a) l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte;

b) i periodi per i quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festivo e di riposo infrasettimanale di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) le modalità di individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.

Art. 2.

Città d'arte e comuni ad economia turistica

1. Tutti i comuni della Regione Abruzzo sono comuni a prevalente economia turistica.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì, alle città d'arte ed ai comuni di interesse storico-artistico-culturale già riconosciuti ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 22 relativa a: individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d'arte ed ai comuni di interesse storico-artistico-culturale e determinazione della deroga degli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. A seguito delle abrogazioni di cui all'art. 7 della presente legge, i requisiti per il riconoscimento di città d'arte e di comune di interesse storico-artistico-culturale sono stabiliti con una successiva disciplina normativa.

Art. 3.

Periodi di deroga agli orari

1. I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale.

2. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di ventotto giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre e delle ulteriori otto domeniche previste all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1^o maggio, 25 e 26 dicembre.

4. I comuni individuano, altresì, le giornate o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, comunque non oltre le ore ventiquattro della giornata.

5. Nei comuni dove operano esercizi della grande distribuzione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 in sede di conferenza dei servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 1. La conferenza dei servizi viene indetta dal comune più grande presente nell'area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine tassativo del 30 novembre i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano all'assessorato al commercio della Regione Abruzzo; in difetto, le stesse risultanze del verbale della conferenza dei servizi.

6. Tutti i comuni dove operano esercizi della grande distribuzione hanno l'obbligo di inviare all'assessorato al commercio della Regione Abruzzo, entro il termine tassativo del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali.

7. La giunta regionale, sentite le associazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei dipendenti maggiormente rappresentative, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni che, nei termini di cui ai commi 4 e 5, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.

8. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell'arco dell'anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive.

9. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro.

Art. 4.

Individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente

1. Gli esercizi specializzati in maniera prevalente sono quelli che hanno una delle merceologie di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 che, rispetto al totale delle attività svolte nell'esercizio, rappresenta almeno due terzi del fatturato complessivo.

2. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al sindaco della documentazione contabile per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee.

3. La persistenza nel tempo del requisito deve essere dimostrata presentando al sindaco ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione di cui al comma 2 relativa all'esercizio dell'anno precedente.

Art. 5.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dalla Regione o dai comuni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998. In caso di recidiva il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da due a venti giorni.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche, e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I provvedimenti e le ordinanze sindacali emanate o da emanare dai comuni per l'anno in corso mantengono la loro efficacia fino al 31 dicembre 2006.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dal 1^o novembre 2006 sono abrogate le leggi regionali 27 aprile 1999, n. 22 e 31 luglio 2001, n. 37.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 luglio 2006

DEL TURCO

06R0527

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 26:

Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 44 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme concernenti la destinazione straordinaria di parte delle risorse finanziarie regionali disponibili nell'esercizio 2006 per l'attuazione degli interventi in materia di politiche sociali.

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa sociale

1. Per il solo esercizio 2006, in conseguenza della diminuzione delle risorse statali provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nell'ambito della dotazione del Fondo sociale regionale sono individuate le seguenti quote di spesa aventi diretta finalizzazione:

€ 3.000.000,00 per il finanziamento della seconda annualità del Piano regionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza 2004-2006, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 141/2 del 29 luglio 2004, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285;

€ 500.000,00 per l'assegnazione di contributi *una tantum* ai comuni sulle spese di ricovero dei minori ospitati presso comunità o istituti educativi;

€ 400.000,00 per l'integrazione della somma destinata all'assegnazione di contributi ai comuni singoli o associati per l'attuazione di interventi a favore di portatori di handicap in situazione di gravità.

2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1, pari a € 3.900.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13.01.003, cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale - legge regionale n. 135/1996 e legge regionale n. 22/1998.

3. In deroga alle disposizioni in materia di «politica della spesa» di cui al vigente Piano sociale regionale, al fine di assicurare il mantenimento del livello di risorse finanziarie regionali indistinte assegnate ai comuni per l'attuazione degli interventi generali previsti dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, le percentuali di ripartizione della quota disponibile del Fondo sociale regionale di cui al comma precedente sono così stabilite per l'esercizio 2006:

70 % da destinare ai comuni;

25 % da destinare al finanziamento delle «azioni innovative» previste dal Piano sociale regionale;

5 % da destinare agli interventi diretti regionali

4. Il termine di trenta giorni previsto dal Piano sociale regionale per l'adozione degli atti di assegnazione dei contributi in favore dei comuni, a valere sulla quota del 70 % di cui al comma precedente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'anno 2006, la quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13.01.005, cap. n. 71583 dello stato di previsione della spesa del bilancio, corrispondente a 40.000,00 Euro, è attribuita al comune di Spoltore (Pescara) per il completamento della fase di avvio delle attività nella struttura per anziani ex ONPI di Caparra. La residua somma resta assegnata alla struttura ex ONPI del comune di L'Aquila.

Art. 3.

Disposizioni per il funzionamento delle ASL

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito della graduale realizzazione dell'obiettivo di risparmio posto dalla normativa nazionale, i direttori generali delle Unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, nel corso dell'anno 2006, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato del seguente personale nei limiti del relativo turnover afferente all'anno in corso:

- a) personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
- b) personale tecnico-sanitario di laboratorio biomedico;
- c) personale tecnico-sanitario di radiologia medica;

d) dirigenti medici di anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, radioterapia, radio-diagnostica ed oncologia.

2. Per le medesime figure professionali di cui al comma 1 il direttore generale può procedere, altresì, alla copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica esclusivamente se detti posti sono stati coperti ininterrottamente nel corso dell'anno 2004 con personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, la cui spesa è ricompresa tra quelle poste a base per il calcolo della riduzione dell'1% prevista dall'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Sono altresì possibili per il personale risultato vincitore o idoneo all'esito di procedure concorsuali, le assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il relativo costo sia già stato rilevato e contabilizzato nel bilancio dell'esercizio 2004.

4. È altresì consentita l'assunzione a tempo indeterminato, in presenza della vacanza dei relativi posti nella vigente dotazione organica, di altro personale ritenuto indispensabile dal direttore generale, tenuto conto di particolari situazioni di grave carenza e sottodimensionamento dell'organico effettivamente presente nelle unità operative interessate e di conseguente criticità nell'assicurare il mantenimento delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti del 50% della spesa del personale assunto a tempo indeterminato che cesserà dal servizio nell'anno 2006. Nell'individuare detta spesa non va conteggiata quella inerente al personale cessato nell'anno 2006 e per il quale si è provveduto alla relativa sostituzione in base a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

5. Le assunzioni di personale a tempo determinato, la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le convenzioni vanno effettuate nel limite del 50% del tetto di spesa fissato per tali fattispecie dall'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2006 se avvenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi che precedono.

7. La Regione Abruzzo, assicura, gratuitamente e per il tramite delle ASL, prestazioni di medicina preventiva dello sport in favore dei cittadini abruzzesi che praticano sport a livello agonistico.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 Luglio 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0562

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 2006, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti). (Pubblicato sul *Bollettino ufficiale* n. 17 del 7 giugno 2006 - parte prima).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 20 settembre 2006)

Si apportano al testo del decreto le seguenti rettifiche:

all'art. 13, comma 1, riga 1, e comma 4, riga 1, la parola «apparecchiature» deve essere sostituita con la parola «sorgenti»;

all'art. 15, comma 1, riga 2, e comma 2, riga 1, la parola «sostanze» deve essere sostituita con la parola «sorgenti».

06R0601

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-049) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 2 0 9 *

€ **2,00**